



presentano

AcquistiPA'23

Ciclo di formazione continua sugli strumenti di acquisto, monitoraggio e gestione della PA

Formazione finanziata con i fondi del Soggetto Aggregatore



20 settembre 2023

9.30 - 12.30

Il GPP nel nuovo Codice Appalti e strumenti Consip per la sua attuazione

INTERVERRANNO

Dott.ssa Valeria VEGLIA

Città metropolitana di Torino

Dott.ssa Giuseppina GALLUZZO

Consip S.p.A.

Dott.ssa Vania ROSTAGNO

Consip S.p.A.

ISCRIZIONI

anci.piemonte.it/20sett23

GPP e CAM

Green
Public
Procurement

Criteri
Ambientali
Minimi

GPP

definizione

GPP - LCA - LCC

GPP e sviluppo sostenibile

GPP nell'Unione Europea

GPP in Italia



CAM

definizione

inquadramento giuridico

in vigore e in definizione

struttura

i CAM nelle fasi di appalto

definizione

Green Public Procurement (GPP)

processo attraverso il quale le autorità pubbliche cercano di procurarsi beni, servizi e lavori con un impatto ambientale ridotto durante tutto il loro ciclo di vita rispetto a beni, servizi e lavori con la stessa funzione primaria che altrimenti verrebbero approvvigionati.

Fonte: European Commission's Communication *Public procurement for a better environment*

Spesa pubblica in lavori, beni e servizi = 14% circa del PIL UE

Fonte: *Buying Green! A handbook on green public procurement, 3rd Edition*

obiettivi del GPP

pubblica
amministrazione

- miglioramento dell'immagine della PA
- maggiori competenze degli acquirenti pubblici
- integrazione delle politiche ambientali nelle altre politiche dell'ente
- integrazione fra le dimensioni dello sviluppo sostenibile (SPP - Sustainable Public Procurement)
- razionalizzazione della spesa pubblica

imprese

- stimolo all'innovazione
- tutela e miglioramento della competitività delle imprese

ambiente

- diffusione di modelli di consumo e di acquisto sostenibili
- riduzione degli impatti ambientali (risparmio di risorse naturali, riduzione dei rifiuti, riduzione dell'uso di sostanze pericolose...)

GPP e sviluppo sostenibile



Agenda 2030



Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile

GPP incluso tra gli obiettivi strategici della *Scelta III. Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo* (Area Prosperità)



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
verso un **presente** sostenibile



Agenda per lo sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Torino e del suo territorio

GPP incluso tra le aree di intervento della *Missione 1.2 - Promuovere la green economy attraverso l'innovazione di processi e prodotti*

GPP, LCA, LCC: quali collegamenti?

Green Public Procurement (**GPP**)

Tra diversi beni/ servizi/ lavori, con la stessa funzione, scelgo quello con l' impatto ambientale minore.

*come faccio a scegliere?
utilizzando i **CAM** - Criteri Ambientali Minimi*

Life Cycle Assessment (**LCA**)

Per ciascun bene/ servizio/ lavori, chi ha scritto i CAM ha valutato i carichi energetici e ambientali causati dalla sua produzione, utilizzo e smaltimento, cioè durante tutte le fasi del suo ciclo di vita, secondo un approccio LCA.

come faccio a sommare tra loro impatti diretti e indiretti? come faccio a confrontare gli impatti di beni/ servizi/ lavori diversi (con la stessa funzione)?

Life Cycle Costing (**LCC**)

Uso il denaro come unità di misura comune per esprimere sia i costi economici, sia i costi ambientali relativi all'esistenza di un certo bene/ servizio/ lavori.

GPP nell'Unione Europea

"[...] l'approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche **integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto**, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita"

Fonte: Commissione Europea



CRITERI DI QUALIFICAZIONE AMBIENTALE

(in costante aggiornamento!)

nelle procedure ordinarie di acquisto di beni e servizi

VOLONTARI NELL'UE

UE Voluntary GPP Criteria

OBBLIGATORI IN ITALIA

Criteri Ambientali Minimi (CAM)



Buying Green! 3rd Edition

GPP in Italia: coerenza normativa

CAM
OBBLIGATORI

PAN GPP
(D.M. n. 135/2008,
aggiornato nel
2013)

*Piano d'azione per la
sostenibilità
ambientale dei
consumi nel settore
della pubblica
amministrazione,*
identifica le
categorie prioritarie
per gli impatti
ambientali e i
volumi di spesa
sulle quali definire i
'Criteri Ambientali
Minimi' (CAM)

Legge n. 221/2015
(cd collegato
ambientale)

Disposizioni in
materia ambientale
per promuovere
misure di green
economy e per il
contenimento
dell'uso eccessivo
di risorse naturali.

GPP obbligatorio

D.Lgs. n. 50/2016
Vecchio Codice
appalti

Art. 34 - Criteri di
sostenibilità
energetica e
ambientale

CAM obbligatori

D.Lgs. n. 36/2023
Nuovo Codice
appalti

Titolo II (Dell'appalto)
Parte II (Degli istituti
e delle clausole
comuni)
Art. 57. Clausole
sociali del bando di
gara e degli avvisi e
criteri di sostenibilità
energetica e
ambientale⁵

**obbligatorietà dei
CAM confermata**

PAN GPP
(D.M. 3 agosto
2023)

Piano d'azione per
la sostenibilità
ambientale dei
consumi nel settore
della pubblica
amministrazione
(sostituisce il
precedente)

definizione

Criteria Ambientali Minimi (CAM):

requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.

Fonte: MASE

- “minimi” perché requisiti di base, superiori alle previsioni di legge già esistenti, per qualificare gli acquisti preferibili dal punto di vista della sostenibilità. (Non impediscono la possibilità di scelte maggiormente “sfidanti”)
- frutto di ampi processi di consultazione
- approvati con appositi DM

inquadramento giuridico

art. 57, comma 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023)

“**Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione** per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione **attraverso l'inserimento**, nella documentazione progettuale e di gara, **almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi**, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, **differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione**, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica [...]”.

il rispetto dei CAM è un **obbligo generale** essendo inserito nelle disposizioni trasversali del nuovo Codice (Parte II. Degli istituti e delle clausole comuni)

le **specifiche tecniche** e le **clausole contrattuali** si applicano per l'intero valore dell'appalto o della concessione

in futuro il MASE potrebbe differenziare l'obbligo di applicazione dei CAM con appositi Decreti

inquadramento giuridico

art. 57, comma 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023)

“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione **attraverso l'inserimento**, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei **criteri ambientali minimi [...]. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5 [...]”

la PA, nell'esercizio della sua attività discrezionale, deve dare maggior peso alla tutela dell'ambiente (rif. D.Lgs. n. 152/2006, art. 3 quater, comma 2)

per fare ciò, si può **autovincolare** disponendo misure più stringenti di quelle previste a norma di legge

CAM in vigore (aggiornamento 20.09.23)



Fonte: [MASE](#)

[Trattamenti fitosanitari](#)

Fonte: [D.I. 15 febbraio 2017](#)

CAM in definizione

attività da avviare:

- revisione dei CAM per fornitura di calzature (dispositivi di protezione individuale e non) e di accessori in pelle
- revisione dei CAM edilizia

attività da proseguire:

- servizi di ristoro con e senza l'installazione di distributori automatici di bevande, alimenti e acqua
- fornitura e noleggio di personal computer, server e telefoni cellulari
- servizi energetici per gli edifici e fornitura di energia elettrica
- servizi di trasporto pubblico locale su gomma, servizio di trasporto scolastico su gomma e uscite didattiche, viaggi d'istruzione; affidamento dei servizi correlati al trasporto pubblico locale (car sharing, scooter sharing, bike sharing, mppe sharing)
- servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (strade)

la struttura dei CAM

L'approccio del Green Public Procurement orienta tutte le fasi dell'appalto!

identificazione
di esigenze &
soluzioni

- Riduzione degli sprechi
- Analisi dei fabbisogni
- LCC ex ante

oggetto
dell'appalto

- indicazioni contenute nei CAM
- Sentenza n. 8773/2022 del Consiglio di Stato

selezione dei
candidati

- indicazioni contenute nei CAM
- sistemi di gestione ambientale

CAM nelle fasi dell'appalto

specifiche tecniche e criteri premianti

- specifiche tecniche (art. 57 e Allegato II.5) - **obbligatorie**
- criteri premianti (art. 57)
- etichettature (Allegato II.5)

verifiche e aggiudicazione

- mezzi di prova (Allegato II.8)
- criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture (art. 108)
- LCC

esecuzione

- clausole contrattuali - **obbligatorie**
- monitoraggio
- audit
- LCC ex post
- comunicazione all'esterno

identificazione di esigenze & soluzioni

analisi dei fabbisogni di acquisto (e relative spese)

permette di

- razionalizzare gli acquisti a monte
- conoscere lo stato attuale di applicazione del GPP
- pianificare le tempistiche per la redazione degli appalti

azioni contro gli sprechi

eliminare o ridurre gli sprechi di risorse naturali ed economiche, attraverso per esempio:

- dematerializzazione
- da acquisto di beni ad acquisto di servizi
- consumo responsabile

LCC ex ante

Per valutare i benefici ambientali e la fattibilità economica rispetto all'acquisto di un certo bene o servizio.

oggetto dell'appalto

deve evidenziare la sostenibilità ambientale e, ove presente, la sostenibilità sociale, in modo da segnalare la presenza di requisiti ambientali ed eventualmente sociali nella procedura di gara

le stazioni appaltanti dovrebbero indicare sempre nell'oggetto dell'appalto il decreto ministeriale di approvazione dei criteri ambientali utilizzati

2.1 Oggetto dell'appalto

Fornitura di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle (c.p.v. 19300000-9, 18830000-6, 18900000-8) a minore impatto ambientale conformi al Decreto del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del... G.U....., con gestione responsabile della filiera.

I criteri ambientali sono da riferirsi sia ai pellami che a tutti gli altri materiali qualora siano presenti nelle calzature/articoli/accessori in percentuale superiore al 20% (peso/peso), fatta salva diversa indicazione per specifici requisiti tecnici.

esempio tratto dal CAM Calzature da lavoro e accessori in pelle ([D.M. 17 maggio 2018](#))

“Anche la dottrina ha chiaramente argomentato che la peculiarità innovativa del dato normativo in esame è data dalla doverosità dell’inserimento del requisito ambientale già nel momento della definizione dell’oggetto dell’appalto”.

Fonte: Sentenza n. 8773/2022 del Consiglio di Stato

selezione dei candidati

i CAM indicano come la stazione appaltante **possa** (non si tratta di un obbligo) effettuare la selezione dei candidati, e la relativa verifica, richiedendo specifiche capacità tecniche e professionali

2.1 SELEZIONE DEI CANDIDATI

Indicazioni alla stazione appaltante

Il criterio riportato in questo paragrafo non è obbligatorio ma la stazione appaltante può, in base alla tipologia e alla complessità dell'intervento oggetto di progettazione, richiedere che l'operatore economico sia in possesso delle capacità tecniche e professionali indicate di seguito secondo quanto previsto all'art. 83 comma 1 lettera "c" del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50.

Qualora si vogliano utilizzare i criteri sottoindicati come criteri di aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, vanno applicati nei limiti indicati dal Codice per i requisiti soggettivi.

2.1.1 Capacità tecnica e professionale

Criterio

L'operatore economico di cui all'art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, ha eseguito una o più delle seguenti prestazioni:

- a) progetti che integrano i Criteri Ambientali Minimi di cui ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- b) progetti sottoposti a certificazione sulla base di protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici di cui al paragrafo Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova "1.3.4-Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova";

esempio tratto dal CAM Edilizia
([D.M. 23 Giugno 2022](#))

selezione dei
candidati

selezione dei candidati

la **verifica** può prevedere la presentazione di una certificazione ambientale es. Sistema di gestione ambientale ISO 14001 o EMAS.

a) SELEZIONE DEI CANDIDATI

Le stazioni appaltanti valutano l'opportunità di introdurre i criteri di selezione dei candidati previsti nel presente documento tenendo conto del mercato di riferimento.

1. CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALI DI ADOTTARE MISURE DI GESTIONE AMBIENTALE

L'offerente dimostra la propria capacità di adottare misure di gestione ambientale attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) Regolamento (CE) n. 1221/2009 per le attività di pulizia o sanificazione o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001, sul codice NACE 81.2 (settore IAF 35), o equivalenti, in corso di validità, relative all'attività di pulizia o sanificazione.

Verifica: Verifica delle attestazioni pertinenti nell'ambito del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Ove richiesto dalla stazione appaltante, presentare la certificazione UNI EN ISO 14001 o indicare il numero di registrazione EMAS. Qualora l'offerente dimostri di non avere avuto accesso alla registrazione EMAS o alla certificazione ISO 14001 o di non avere la possibilità di ottenere detta registrazione o certificazione entro i termini richiesti (ovvero la data in cui scadono i termini per la presentazione delle offerte), per motivi a lui non imputabili, saranno accettate altre prove documentali se capaci di dimostrare, in modo opportuno, l'equivalenza delle misure di gestione ambientale adottate rispetto a quanto previsto nel sistema comunitario di ecogestione e audit o nella norma UNI EN ISO 14001. Dette prove documentali possono essere rappresentate da una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni degli indicatori ambientali, definizione delle responsabilità e delle azioni, sistema di documentazione).

esempio tratto dal CAM Pulizie
([D.M. 29 gennaio 2021](#))

selezione dei
candidati

selezione dei candidati

la selezione dei candidati può anche costituire un elemento da valorizzare all'interno dei **criteri premianti**

3.2.1 Sistemi di gestione ambientale

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che dimostra la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo (predisposizione delle aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione della catena di fornitura ecc.) attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001.

Verifica

Certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 in corso di validità o registrazione EMAS secondo il regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o altra prova equivalente ai sensi dell'art. 87 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

esempio tratto dal CAM Edilizia
([D.M. 23 Giugno 2022](#))

ISO 14001

norma internazionale che definisce le modalità per predisporre un **sistema di gestione ambientale** efficace. Tale sistema comprende:

- la struttura organizzativa
- le responsabilità, le procedure e i procedimenti
- le risorse

messi in atto per la conduzione aziendale della variabile ambiente e l'incremento dell'efficienza ambientale di un'azienda.

→ **ricerca di equilibrio tra mantenimento del profitto e riduzione dell'impatto**

la documentazione che descrive complessivamente il sistema di gestione ambientale e i mezzi per raggiungere gli obiettivi stabiliti è costituita da:

- politica ambientale
- manuale di gestione ambientale
- piano di gestione ambientale

EMAS - Eco-Management and Audit Scheme



strumento volontario proposto dall'Unione Europea, al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni (aziende, enti pubblici, ecc.) per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni su una corretta gestione ambientale.

la registrazione EMAS è garanzia di:

- rispetto della normativa ambientale
- presenza di obiettivi di protezione e miglioramento ambientale ben definiti
- conoscenza degli impatti ambientali delle attività dell'organizzazione
- presenza di personale formato sugli aspetti ambientali significativi dell'attività dell'organizzazione

specifiche tecniche e criteri premianti

Art. 57. Criteri di sostenibilità energetica e ambientale (D.Lgs. n. 36/2023)

”[...] **inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche** e delle clausole contrattuali **contenute nei criteri ambientali minimi** [...]. Tali criteri, in particolare quelli **premianti**, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa [...]”

Allegato II.5 - Specifiche tecniche (D.Lgs. n. 36/2023)

“Le specifiche tecniche sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.”

*come faccio a sapere quali specifiche tecniche inserire nella documentazione?
utilizzando i CAM*

specifiche
tecniche e
criteri premianti

specifiche tecniche e criteri premianti

F. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI PRODOTTI IN TESSUTO CARTA PER L'IGIENE PERSONALE

(C.p.v. 33760000-5: Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli)

a) SPECIFICHE TECNICHE

Ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti introducono, nella documentazione progettuale e di gara, la seguente specifica tecnica:

1. POSSESSO DEL MARCHIO COMUNITARIO DI QUALITÀ ECOLOGICA ECOLABEL (UE) O EQUIVALENTI

I prodotti offerti devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (EU) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, oppure devono essere costituiti da polpa di cellulosa proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile e/o per almeno il 70% riciclata, in possesso della certificazione Programme for Endorsement of Forest Certification schemes ((PEFC® Recycled”, “Riciclato PEFC®”, certificato PEFC®) o dell'etichetta Remade in Italy o equivalenti, che attestino che il prodotto sia in classe A o A+.

Verifica: Il legale rappresentante dell'impresa offerente deve fornire la lista dei prodotti che si impegna ad offrire riportando la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, la denominazione commerciale dei prodotti e le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 o le etichette ambientali mono criterio possedute.

b) CRITERI PREMIANTI

La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, introduce uno o più dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile.

1. PRODOTTI IN CARTA TESSUTO NON SBIANCATA

Sub criterio a) Fornitura esclusivamente di prodotti in carta tessuto in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 (punti X)

Sub criterio b) Fornitura di prodotti in tessuto carta non sbiancata (punti Y < X cumulabili con il punteggio X).

Verifica: *Sub criterio a)* Il legale rappresentante dell'impresa offerente presenta l'elenco dei prodotti che si impegna ad offrire riportando la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, la denominazione commerciale dei prodotti e le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 possedute.

Sub criterio b) Allegare la scheda tecnica o l'immagine dell'imballaggio primario, laddove riporti questa informazione attraverso un'asserzione ambientale auto-dichiarata conforme alla UNI EN 14021.

esempio tratto dal CAM Pulizie ([D.M. 29 gennaio 2021](#))

specifiche
tecniche e
criteri premianti

etichettature

Allegato II.5 - Etichettature (D.Lgs. n. 36/2023)

Le amministrazioni aggiudicatrici **possono imporre** nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, **un'etichettatura specifica come mezzo di prova** che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, se soddisfano alcune condizioni tra cui:

- i requisiti per l'etichettatura sono basati su **criteri oggettivi**, verificabili e non discriminatori
- le etichettature sono **accessibili** a tutte le parti interessate
- i **requisiti** per l'etichettatura sono **stabiliti da terzi** sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante

Si possono richiedere

- sia come **requisito obbligatorio** (vedi sopra)
- sia per stabilire delle **soglie di premialità** (offerta economicamente più vantaggiosa)
- sia per attestare la **conformità ad una specifica tecnica** (accettando però anche mezzi di prova equivalenti)

specifiche
tecniche e
criteri premianti

certificazioni ambientali

strumenti che promuovono la domanda e l'offerta di beni, servizi e lavori in grado di causare minor danno all'ambiente.

le certificazioni ambientali si dividono in

etichette ambientali

indicano gli aspetti ambientali di un bene o un servizio

- Tipo I, Tipo II, Tipo III
- Marchi di settore



specifiche tecniche/ criteri premianti

sistemi di gestione ambientale

certificano la qualità ambientale dei processi interni ed esterni all'organizzazione



selezione dei candidati

etichette ambientali

istituite dalle norme ISO serie 14020

TIPO I (ISO 14024)

- volontarie
- basate su un sistema multicriteri che considera l'intero ciclo di vita del prodotto
- sottoposte a certificazione esterna da parte di un **ente indipendente**

TIPO II (ISO 14021)

auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti
(senza che vi sia l'intervento di un organismo indipendente di certificazione)

TIPO III (ISO 14025)

dichiarazioni basate su parametri stabiliti

- contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto, calcolato attraverso un sistema LCA
- sottoposte a un controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile

etichette di TIPO I

Sistemi volontari, pubblici, con certificazione di parte terza indipendente

- rispetto di valori soglia / valori minimi
- controllo di parte terza indipendente
- individuati con un processo partecipativo (consultazione delle parti interessate)
- predeterminati per ogni categoria di prodotto e di dominio pubblico
- multicriteri (energia, acqua, rifiuti...)
- considerazioni relative al ciclo di vita
- selettività ed eccellenza ambientale (criteri ambientali non minimi: descrivono prestazioni ambientali superiori alla media)
- funzionalità del prodotto

etichette di TIPO I - esempi



Ecolabel UE

disciplinato dal Regolamento (CE) n. 66/2010 in vigore nei 28 Paesi dell'Unione Europea e nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo – SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).



Blauer Engel

nato nel 1978, è la certificazione ecologica di prodotto tedesca.



Nordic Swan

certificazione ecologica dei paesi nordici (Danimarca, Islanda, Finlandia, Svezia, Norvegia).

dove trovare prodotti e servizi certificati Ecolabel Europeo?



Sul sito di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)

- [prodotti certificati](#)
- [servizi certificati](#)

Sul sito della [Commissione Europea](#)

- [EU Ecolabel Products Catalogue](#)
- [EU Ecolabel Tourist Accommodation Catalogue](#)

88 045 products

(goods and services) awarded with
the EU Ecolabel

2 367 licenses

awarded to companies across Europe

97 new licenses

awarded since September 2022

**etichette
Tipo I**

etichette di TIPO II

asserzioni ambientali autodichiarate

- includono tutte le dichiarazioni, le etichette e i simboli di valenza ambientale presenti sulle confezioni dei prodotti, sugli imballaggi, o nelle pubblicità utilizzati dagli stessi produttori come strumento di informazione ambientale
- non esistono criteri o prestazioni minime da rispettare
- non c'è verifica obbligatoria di una parte terza, ma possono essere anche supportate da certificazioni di terza parte
- riguardano in genere un singolo aspetto ambientale



esempio

pannello ecologico - 100% legno riciclato

etichette
Tipo II

etichette di TIPO III

dichiarazione ambientale volontaria, sviluppata da un produttore, utilizzando uno strumento tipo LCA che quantifica gli impatti ambientali che i propri prodotti o servizi causano durante il ciclo di vita

- presentazione di dati ambientali quantificati
- informativa, non selettiva: lo scopo è facilitare il **confronto tra i prodotti**
- confronto basato su parametri standardizzati per categoria di prodotto
- multicriterio (energia, acqua, rifiuti...)
- considerazioni relative al ciclo di vita



esempio

Environmental Product Declarations (EPD)
programma svedese

**etichette
Tipo III**

gestione forestale responsabile

sistemi che, attraverso il controllo dell'intera filiera e la tracciabilità dei prodotti, mirano a combattere in particolare il fenomeno dell'importazione di materiale da deforestazione illegale ancora diffusa in Europa



Forest Stewardshi Council

ONG indipendente e senza scopo di lucro, nata nel 1993 per promuovere la gestione responsabile di foreste e piantagioni. Certifica la gestione forestale (FM Forest Management) e la rintracciabilità di prodotto (COC Chain Of Custody). [FSC Italia](#)



Programme for Endorsement of Forest Certification schemes

Certificazione della gestione forestale (FM Forest Management) e della rintracciabilità di prodotto (COC Chain Of Custody). Marchio nato come alternativa adeguata al caso di proprietà forestali di piccole dimensioni.

[PEFC](#)

marchio
di settore

STANDARD 100 by OEKO-TEX



sistema di controllo e certificazione indipendente e uniforme a livello internazionale per le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti del settore tessile ad ogni livello di lavorazione, oltre che per i materiali accessori utilizzati

I requisiti tengono conto:

- di numerose sostanze pericolose per la salute, anche se non sono ancora regolamentate dalla legge.
- della conformità a REACH (regolamento (CE) n. 1907/2006, *Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals*)
- della lista ECHA delle sostanze candidate SVHC (Substances of Very High Concern identification), se rilevanti per prodotti tessili e abbigliamento o accessori
- della normativa americana US Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) per il piombo
- di numerose classi di sostanze rilevanti anche per l'ambiente

**marchio
di settore**

commercio equo e solidale

definito dalla “Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale”
come un approccio alternativo al commercio convenzionale



- promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l'ambiente, attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori, l'educazione, l'informazione e l'azione politica
- consiste in una relazione paritaria fra tutti i soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione: produttori, lavoratori, Botteghe del Mondo, importatori e consumatori
- il suo scopo è riequilibrare i rapporti con i Paesi economicamente meno sviluppati, migliorando l'accesso al mercato e le condizioni di vita dei produttori svantaggiati, attraverso una più equa distribuzione dei guadagni

**marchio
di settore**

verifiche e mezzi di prova

ALLEGATO II.8.I - Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita (D.Lgs. n. 36/2023)

“Le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici una **relazione di prova o un certificato** rilasciato da un organismo di valutazione di conformità quale mezzo di prova di conformità dell’offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto.”

Le stazioni appaltanti accettano anche:

- **certificati equivalenti** rilasciati da organismi di valutazione della conformità
- **altri mezzi di prova**, compresa una documentazione tecnica del fabbricante, che dimostrino che i lavori/ forniture/ servizi **soddisfano i requisiti o i criteri** stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto (se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico)

*come faccio a sapere quali mezzi di prova richiedere?
utilizzando i CAM*

verifiche e
aggiudicazione

verifiche e mezzi di prova

i CAM indicano come effettuare la verifica della selezione dei candidati, delle specifiche tecniche, dei criteri premianti, delle clausole contrattuali

2.4.4 *Depilazione delle pelli senza solfuri*

L'offerente deve utilizzare pelli prodotte con processi di depilazione senza solfuro di sodio e solfidrato di sodio.

Verifica: l'offerente o il fornitore della pelle utilizzata per produrre il prodotto finito deve presentare una relazione tecnica sottoscritta dal rappresentante legale in cui riporta la procedura di depilazione e l'alternativa utilizzata per la depilazione delle pelli senza solfuri con le relative registrazioni che ne dimostrano l'acquisto (fatture).

esempio tratto dal CAM
Calzature da lavoro e
accessori in pelle ([D.M. 17
maggio 2018](#))

verifiche e mezzi di prova

Allegato II.8.1 - Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo di vita (D.Lgs. n. 36/2023)

“per «**organismo di valutazione della conformità**» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa dell'Unione europea di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008.”

aggiudicazione

art. 108 - Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. n. 36/2023)

“1. [...] le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione [...] sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il **costo del ciclo di vita**, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita.”

LCC in fase di aggiudicazione

Per valutare i benefici ambientali e la fattibilità economica rispetto all'acquisto di un certo bene o servizio.

Life Cycle Costing (LCC)

quando valutano le offerte sulla base del costo del ciclo vita di un prodotto, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara:

- i **dati** che gli operatori economici devono fornire (con ragionevole sforzo)
- il **metodo** che sarà impiegato - basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori

ogni qualvolta un metodo comune per l'LCC è reso obbligatorio da un atto legislativo dell'UE, tale metodo comune è applicato per la valutazione dei costi del ciclo di vita.

Riferimento: Nuovo Codice appalti (D.Lgs. n. 36/2023), Allegato II.8 - Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita

Life Cycle Costing (LCC)

“I dati che le stazioni appaltanti possono richiedere sono:

- costi relativi all'**acquisizione**;
- costi connessi all'**utilizzo**, quali consumo di energia e altre risorse;
- costi di **manutenzione**;
- costi relativi al **fine vita**, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;
- costi imputati a **esternalità ambientali** legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle **emissioni** di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.”

Riferimento: Nuovo Codice appalti (D.Lgs. n. 36/2023), Allegato II.8 - Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita

*come calcolare?
utilizzando alcuni dei calcolatori disponibili
(per esempio, in italiano)*

esecuzione

art. 57. Criteri di sostenibilità energetica e ambientale (D.Lgs. n. 36/2023)

"[...] **inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno** delle specifiche tecniche e **delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi** [...]. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa [...]"

*come faccio a sapere quali clausole contrattuali inserire?
utilizzando i CAM*

art. 113 - Requisiti per l'esecuzione dell'appalto (D.Lgs. n. 36/2023)

"1. **Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto**, purchè siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'onori. **Dette condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali e ambientali.**"

esecuzione

4. Prevenzione dei rifiuti e altri requisiti dei materiali e oggetti destinati al contatto diretto con gli alimenti (MOCA).

I pasti sono somministrati e consumati in stoviglie riutilizzabili (bicchieri in vetro o in plastica dura non colorati, stoviglie, anche nelle scuole di infanzia, in ceramica o porcellana bianca e posate in acciaio inossidabile).

Negli asili nido i biberon e le stoviglie riutilizzabili, inclusi bicchieri, brocche etc., possono essere in plastica dura. L'aggiudicatario è tenuto a sostituire tempestivamente gli articoli in plastica dura qualora le superfici risultino non integre o, nel caso di resine melamminiche, non lucide oppure qualora sia stata acquisita evidenza di mancata conformità alla normativa sui materiali e oggetti a contatto con gli alimenti.

Per consentire l'uso di stoviglie riutilizzabili, nel caso in cui nell'edificio di destinazione del servizio non fosse presente una lavastoviglie e ove la disponibilità di spazi e di impiantistica lo permettano, l'aggiudicatario è tenuto ad installare una lavastoviglie entro tre mesi dalla decorrenza del contratto. Nel frattempo, così come nei casi di esigenze peculiari (ad esempio per pranzi al sacco) si utilizzano stoviglie monouso biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI EN 13432.

I contenitori usati per la conservazione degli alimenti a temperatura ambiente o in refrigerazione devono essere riutilizzabili; i contenitori isotermici per l'eventuale trasporto devono essere completamente riciclabili e, per il congelamento o la surgelazione i sacchetti devono essere in polietilene a bassa densità (PE-LD) o in materiale compostabile e biodegradabile conforme alla predetta norma UNI EN 13432.

Verifica: oltre alle pertinenti verifiche presso il centro di cottura e di refezione, il direttore dell'esecuzione del contratto potrà far eseguire verifiche a campione, sottoponendo i MOCA in uso ad analisi presso laboratori accreditati per l'esecuzione dei test di prova di migrazione globale e specifica, eseguite con le metodiche indicate nel regolamento (UE) n. 10/2011 (o di altra normativa pertinente, se trattasi di altri oggetti o materiali, quali, ad esempio il regolamento (UE) n. 321/2011 e la direttiva n. 2011/8/UE che regolamentano i biberon.

esempio tratto dal CAM Ristorazione collettiva,
C - Ristorazione scolastica, a. Clausole contrattuali
([D.M. 10 marzo 2020](#))

l'appalto è stato aggiudicato. com'è andata nel complesso?

1. Monitoriamo i nostri risultati: volumi di spesa verde/non verde, facilità/ difficoltà di applicazione dei CAM, risultati ambientali raggiunti, riduzione di costi (LCC), risultati positivi/ negativi/ inediti...
2. Comuniciamoli:
 - all'interno della nostra organizzazione (tecnici e politici)
 - agli utenti
 - agli operatori del mercato
 - ad altri enti pubblici (Ministeri, Regioni, Città metropolitane...)
3. Confrontiamoci (internamente e se necessario con altri livelli) per un miglioramento continuo

la Rete A.P.E. obiettivi



- azioni e strumenti per l'attuazione efficace del GPP all'interno di enti e organizzazioni
- promozione degli acquisti pubblici ecologici sul territorio
- stimolo alla produzione di beni, servizi e lavori maggiormente "sostenibili"
(impatto ambientale, sociale ed economico)
- collaborazione, raccordo e confronto tra gli aderenti

la Rete A.P.E. aderenti

1. A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO
2. ACSEL SPA
3. API TORINO
4. ARPA PIEMONTE
5. ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE
6. ASSOCIAZIONE CINEMAMBIENTE
7. ATO3 TORINESE
8. CCIAA
9. CCS
10. CIDIU SERVIZI
11. CIDIU SPA
12. CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
13. COLLEGIO DEI GEOMETRI DI TORINO E PROVINCIA

14. COMUNE DI AVIGLIANA
15. COMUNE DI BARDONECCHIA
16. COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA
17. COMUNE DI BRUINO
18. COMUNE DI COLLEGNO
19. COMUNE DI GIAVENO
20. COMUNE DI GRUGLIASCO
21. COMUNE DI LANZO
22. COMUNE DI MONCALIERI
23. COMUNE DI PIOSSASCO
24. COMUNE DI RIVOLI
25. COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE
26. COMUNE DI TORINO

27. CONF COOPERATIVE PIEMONTE NORD
28. CONF SERVIZI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
29. COVAR 14
30. CSSAC
31. ENTE DI GESTIONE AREE PROTETTE ALPI COZIE
32. ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEI PARCHI REALI
33. ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE
34. ENVIRONMENT PARK DI TORINO
35. G.A.L. ESCARTONS E VALLI VALDESI S.R.L.
36. GTT - Gruppo Torinese Trasporti
37. INRIM
38. IRES PIEMONTE
39. LICEO REGINA MARGHERITA (CAPOFILA GREEN LAB SCHOOLS)

40. LICEO STATALE AUGUSTO MONTI DI CHIERI
41. OAT
42. ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
43. ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE
44. POLITECNICO DI TORINO
45. SCR PIEMONTE
46. SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.
47. UNCEM
48. UNIONE INDUSTRIALI DI TORINO
49. UNIONE MONTANA VALLE SUSÀ
50. UNITO
51. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE - Ufficio V - Ambito Territoriale di Torino



DOMANDA

Compatibilmente con le proprie specificità, funzioni e competenze, le esigenze particolari e la normativa di settore (sia di regime di diritto pubblico che privato), gradualmente e in ottica di miglioramento continuo

OFFERTA

la Rete A.P.E. attività



supporto tecnico:

formazione

helpdesk

FAQ

affiancamenti on the job

comunicazione:

newsletter

eventi

collaborazioni

divulgazione e ingaggio

monitoraggio:

audit

calcolo benefici GPP

buone pratiche

link utili

[CAM in vigore \(sito del MASE\)](#)

[progetto CreiamoPA, Linea d'intervento 1: Acquisti Verdi](#)

[formazioni promosse dal Soggetto Aggregatore e dalla Rete A.P.E.](#)

[videotutorial della Rete A.P.E.](#)

[newsletter della Rete A.P.E.](#)

contatti

esperto GPP risponde

gpp@creiamopa.sogesid.it

per informazioni e adesioni alla Rete A.P.E.

gpp@cittametropolitana.torino.it